

ANALISI DELLE ACQUE









via Volturno, 2 - 90138 Palermo - Tel. 091 279111 - Fax 091 279228 www.amapspa.it - e-mail: info@amapspa.it

Pronto AMAP

Numero Verde ——— 800 915333 AMAPTEL (autolettura contatori)

Numero Verde -

800 914348



OFFERTA COMMERCIALE AMAP "ANALISI DELLE ACQUE"

UN'INIZIATIVA DELL'AMAP S.P.A. AL SERVIZIO DELLE STRUTTURE CONDOMINIALI A GARANZIA DELLA QUALITÀ E TUTELA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, AI SENSI DEL D.LGS 31/01.

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE POTABILI

Per definizione, è detta potabile l'acqua che può essere bevuta o impiegata nella preparazione degli alimenti senza pregiudizio alcuno per la salute. I danni alla salute possono derivare da contaminanti, di natura chimica o microbiologica, che l'acqua può raccogliere durante il suo ciclo; contaminanti che possono essere naturalmente presenti nell'ambiente o perché dispersi dalle attività umane.

L'acqua è considerata potabile se presenta i requisiti di qualità riportati da apposite norme, quale il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni, riportate nel Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2002, che stabiliscono i limiti massimi ammissibili per le sostanze che possono essere presenti nell'acqua destinata al consumo umano.

Un'acqua può essere dichiarata idonea all'uso potabile solo quando è stata analizzata sia sotto il profilo chimico, che microbiologico: nessuna altra indicazione (l'assenza di torbidità, il senso di gradevolezza, l'isolamento ambientale del corso idrico o della sorgente) costituisce un elemento sufficiente per dichiarare un'acqua "buona" o esente da rischi.

La salubrità delle acque viene valutata in base al rispetto di requisiti di qualità relativi a determinati valori di parametro contenuti in allegato al decreto (parametri da analizzare):

- "parametri microbiologici" (parte A)
- "parametri chimici" (parte B)
- "parametri indicatori" (parte C)
- "parametri accessori" (avvertenze)

RIFERIMENTI NORMATIVI

La nuova normativa sulle acque potabili è in vigore a far data 25 Dicembre 2003.

In particolare sono previste alcune novità, rispetto alla precedente normativa, che di seguito vengono riportate:

FINALITÁ (ART. 1)

Assicurare la qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di proteggere la salute dell'uomo dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque garantendone la salubrità e la pulizia.

DEFINIZIONI (ART. 2)

- "acque destinate al consumo umano": acque, trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi o bevande, o per altri usi domestici, siano fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori.
- "impianto di distribuzione domestico": le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna.
- il "gestore": s'intende il gestore del servizio idrico integrato ma anche chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili.

ESENZIONI

Non si applica alle acque minerali, alle acque medicinali e, in genere, a tutte le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori (compresi gli approvvigionamenti privati di singole abitazioni, in cui l'acqua non è fornita a terzi).

Il decreto prevede modalità e frequenze di campionamento per il controllo qualitativo delle acque in determinati punti definiti.

PUNTI DI RISPETTO (CONTROLLO FISCALE)

Punti in cui deve essere garantita la conformità dell'acqua ai valori dei parametri chimici e microbiologici indicati nella parte A e B allegato 1.

PUNTI DI CONTROLLO (AUTOCONTROLLO)

Punti in cui devono essere effettuati i controlli periodici "intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti di rispetto, i requisiti fissati".

PUNTI DI RISPETTO DELLA CONFORMITÀ

- acque fornite attraverso una rete di distribuzione: il punto di consegna (contatore) e il punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
- acque fornite da una cisterna: il punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
- acque confezionate in bottiglie o contenitori: il punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori o comunque di messa a disposizione per il consumo;
- acque utilizzate nelle imprese alimentari: il punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

In particolare, quindi, per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione i punti di rispetto sono due:

- il punto di consegna (ovvero il contatore);
- il rubinetto.

RESPONSABILITÀ

La Società AMAP S.p.A., gestore del servizio idrico, si considera aver adempiuto ai propri obblighi, quando i valori di parametro fissati nell'allegato 1 sono rispettati nel punto di consegna (**contatore**).

Per gli edifici e le strutture ricettive in cui l'acqua è fornita a terzi, il titolare o il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che, i valori di parametro conformi nel punto di consegna, siano mantenuti tali nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal **rubinetto**.

In particolare, la Responsabilità del gestore edificio condominiale nel garantire il mantenimento dei valori di parametro, non implica necessariamente il fatto che vi sia da parte sua l'obbligo dei controlli analitici periodici.

Questa tesi si affianca alla considerazione che il legislatore ha disposto l'obbligo dei controlli al gestore del servizio idrico (controlli interni) ed all'ASL (controlli esterni), lasciando intendere che l'opportunità di avvalersi dell'analisi periodica delle acque sia legata ad una specifica valutazione da parte del condominio e dell'amministratore che, sulla base dello stato e consistenza dell'impianto condominiale di distribuzione idrica, possa escludere o no l'eventuale esposizione ad un particolare rischio per la salute.

Per il principio della prudenza e per la salvaguardia della responsabilità propria e quella dei condomini, è opportuno tenere sotto controllo gli impianti idrici comuni, attraverso gli adempimenti di seguito riportati.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI TITOLARE O GESTORE DELL'EDIFICIO

- un controllo analitico periodico degli impianti idrici comuni, al fine di verificare il non superamento dei limiti imposti dal Decreto in oggetto;
- un incremento, rispetto al passato, delle misure adottate per la sorveglianza degli impianti idrici (interventi di manutenzione);
- adottare interventi correttivi in caso di mancato rispetto dei requisiti di qualità al punto d'uso;
- impiegare materiali idonei per gli impianti di distribuzione domestica.

MODELLO ANALITICO DI CONTROLLO PROPOSTO

Tenuto conto che i controlli periodici sono a carico dell'ASL e del gestore del servizio idrico, il titolare e il gestore della struttura affiderà ad un laboratorio accreditato, l'incarico di eseguire i controlli analitici sulle acque condominiali con una certa cadenza, almeno semestrale. L'analisi periodica dell'acqua si limiterà alla determinazione di quei parametri

chimici e microbiologici, previsti dal controllo di routine dell'Allegato II del D.Lgs. 31/01, che sulla base dell'esperienza, potrebbero avere frequente incidenza negativa sulla qualità dell'acqua dopo la fornitura. Le analisi, infatti, non devono seguire integralmente gli schemi di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs., che sono riservati al gestore del servizio idrico integrato (art. 7) o alla programmazione della azienda unità sanitaria locale (art. 8).

Il profilo base analitico di riferimento per il titolare o gestore dell'edificio deve comprendere i seguenti parametri:

Conduttività, Colore, Torbidità, pH, Coliformi a 37°C; Escherichia Coli; Ammonio, Nitriti, Disinfettante residuo.

ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GESTIONE NON CONFORMITÀ

Nel caso di non conformità rilevate nell'acqua erogata all'interno dell'edificio, e non al punto di consegna, l'amministratore, è tenuto:

- a comunicare all'Azienda Sanitaria Locale l'esito analitico non conforme;
- ad adottare, individuate le cause, i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità, come indicato dall'Azienda Sanitaria Locale e dal gestore della rete idrica;
- ad informare i consumatori interessati circa gli eventuali provvedimenti e comportamenti da adottare, su suggerimento dell'ASL.

SANZIONI

Nei confronti del titolare o dell'amministratore del condominio sono irrogabili le seguenti sanzioni pecuniarie corrispondenti al pagamento:

- somma da euro 10.329,00 a euro 61.974,00 (art. 19 comma 1) qualora fornisca acqua che contenga microrganismi o parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
- somma da euro 5.164,00 a euro 30.987,00 (art. 19 comma 2) quando i valori di parametri fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, non siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto;
- somma da euro 5.165,00 a euro 30.987,00 (art. 19, comma 4-bis) se non conserva per cinque anni i risultati del controllo delle acque, per coloro che ignorano le eventuali prescrizioni imposte dall'Autorità Sanitaria, la sanzione si raddoppia.

L'INIZIATIVA AMAP "ANALISI DELLE ACQUE"

L'OFFERTA COMMERCIALE

L'OGGETTO

Consulenza e verifica periodica della qualità delle acque nell'impianto di distribuzione domestico. A seguito della stipula, la Società provvederà a prelevare, a proprie cure e spese, campioni di acqua in un punto ben definito ed indicato dal Cliente lungo la rete idrica condominiale.

Sui campioni prelevati, saranno effettuate le seguenti analisi chimiche e batteriologiche:

- Colore;
- Conduttività;
- · Escherichia Coli:
- pH;
- Nitriti;
- Coliformi a 37°C;
- Torbidità:
- Disinfettante residuo.

La Società consegnerà al Cliente i referti certificati, controfirmati dal Responsabile del Servizio Laboratorio, comprovanti i risultati delle analisi. In caso di non conformità, i risultati saranno anticipati telefonicamente al Cliente allo scadere delle 48 ore dal prelievo.

Il Condominio, a propria cura, istituirà ed aggiornerà periodicamente un "Registro condominiale" di controllo della qualità delle acque, avendo cura di annotarvi i risultati delle analisi e delle manutenzioni effettuate.

I Costi

- 200,00 euro (oltre I.V.A. e bolli) per n. 2 analisi in un anno;
- 360,00 euro (oltre I.V.A. e bolli) per n. 4 analisi in un anno;
- 480,00 euro (oltre I.V.A. e bolli) per n. 6 analisi in un anno;
- 110,00 euro (oltre I.V.A. e bolli) per n. 1 analisi.

Costi analisi aggiuntive rispetto alla Convenzione stipulata:

- 100,00 euro (oltre I.V.A. e bolli) nel caso A;
- 90,00 euro (oltre I.V.A. e bolli) nel caso B;
- 80,00 euro (oltre I.V.A. e bolli) nel caso C.